

STATUTO

**NUOVI ORIZZONTI -
COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA'
LIMITATA - O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BRUSCIANO NA VIA DE
RUGGIERO 20

Numero REA: NA - 1043555

Codice fiscale: 09596951211

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-10-2020 - Statuto completo	2
--	---

	ARTICOLO 10 - SPESE E DICHIARAZIONI FINALI	
	I costituiti dichiarano che l'importo globale approssimativo	
	delle spese per la costituzione poste a carico della società	
	ammonta ad Euro 600,00 (seicento virgola zero zero).	
	Al presente atto si applicano le disposizioni agevolative fi-	
	scali di cui al Decreto Legislativo n. 460/1997, ed in parti-	
	colare si fa espresso riferimento all'art. 17 (esenzione dal-	
	l'imposta di bollo).	
	Richiesto	
	io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale, unitamente	
	a quanto allegato, ho dato lettura ai componenti che lo ap-	
	provano e con me Notaio lo sottoscrivono, essendo le ore di-	
	ciassette.	
	Consta	
	il presente atto di due fogli scritti su facciate cinque fin	
	qui a macchina da persona di mia fiducia.	
	firmato: GRAZIANO VINCENZO - GRAZIANO ORIANA - GUIDA CARMELA	
	- NOTAIO FIORNILISO GENNARO (c'è sigillo).	
	Allegato "A" - Rep. n. 101352 - Racc. n. 23120	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (denominazione)	
	Denominazione	
	1. La società cooperativa è denominata:	
	"NUOVI ORIZZONTICOOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITA-	

	TA - ONLUS"	
	Art. 2 (sede)	
	La società ha sede nel Comune di BRUSCIANO (NA) .alla via Gui-	
	do de Ruggiero 20	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea,	
	sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche	
	altrove.	
	Art. 3 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà es-	
	sere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto	
	di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 4 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo	
	di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione so-	
	ciale dei cittadini ai sensi dell'articolo 1 lett. A) e B)	
	della legge 381/91.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la demo-	
	craticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità ri-	
	spetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il	
	territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istitu-	

	zioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli inte-	
	ressi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale del-	
	le comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti coo-	
	perativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del	
	Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali me-	
	diante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in	
	special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà	
	sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto	
	dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impre-	
	sa.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini spe-	
	culativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa	
	che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorati-	
	va ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali	
	e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulte-	
	riore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o	
	in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collabo-	
	razione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimen-	
	to delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da	
	un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge	
	3 aprile 2001, n. 142.	
	La cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai	

	propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto del-	
	la sua attività.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualisti-	
	ci, gli Amministratori devono rispettare il principio di pa-	
	rità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della	
	quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità	
	di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizio-	
	ne dei ristorni.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Ita-	
	liane.	
	Art. 5 (Oggetto sociale)	
	<u>Con riferimento ai servizi di cui alla lett. a), art. 1),</u>	
	<u>della Legge 381/91, per il perseguimento degli scopi sociali</u>	
	<u>la cooperativa potrà effettuare lo svolgimento delle seguenti</u>	
	<u>attività:</u>	
	- gestione di strutture di accoglienza per persone anziane,	
	autosufficienti e non, anche con finalità turistico-terapeu-	
	tiche e/o del benessere fisico o mentale della persona,	
	nonchè analoghe attività rivolte ai minori, ai giovani porta-	
	tori di handicap ed ai possibili utenti in posizione di	
	"svantaggio" fisico e/o psicologico;	
	- gestione di servizi sociali ed educativi rivolti a tutte le	
	fasce di età ossia ai minori, preadolescenti, adolescenti,	

	giovani, adulti ed anziani;	
	- gestione di servizi di assistenza domiciliare, residenziale	
	e non, a favore delle persone svantaggiate ed in particolare:	
	gestione, anche in regime di accreditamento istituzionale di	
	servizi di assistenza domiciliare sociale; tutoraggio educa-	
	tivo; assistenza domiciliare di sostegno alla famiglia e alla	
	genitorialità; servizi di prossimità; gestione, anche in re-	
	gime di accreditamento istituzionale di servizi di cure domi-	
	ciliari anche per pazienti terminali; assistenza socio-assi-	
	stenziale; assistenza domiciliare integrata (ADI); assistenza	
	domiciliare ospedaliera (ADO); assistenza domiciliare psico-	
	logica;	
	telesoccorso e teleassistenza; telefonia sociale, distribu-	
	zione pasti e/o lavanderia a domicilio; servizio di assisten-	
	za sanitaria domiciliare professionale (medica, infermieri-	
	stica, riabilitativa, tutelare, psicologica e sociale) diret-	
	to a pazienti con gravissime disabilità con impegno assisten-	
	ziale altissimo;	
	- gestione di servizi di assistenza medica, infermieristica,	
	riabilitativa e psicologica in regime ambulatoriale a favore	
	di persone anziane, disabili, con patologie croniche o termi-	
	nali, con patologie psichiatriche o con disabilità temporanea	
	o permanente;	
	- prestazione di servizi di accompagnamento di pazienti ed o-	
	spiti all'interno di presidi ospedalieri o strutture sanita-	

	rie (cliniche, Case di cura, Hospice, Presidi sanitari territoriali, etc.) e socio sanitarie (RSA, Residenze Protette etc.) in genere, anche con ausili per la mobilitazione adeguati;	
	- gestione di mense in scuole, case di riposo, ospedali, poli culturali (musei, biblioteche), fondazioni e altri enti pubblici e privati con finalità sociali;	
	- gestione di strutture e immobili confiscati alla criminalità e alle mafie;	
	- gestione di ludoteche e centri educativi di aggregazione sociale nonché gestione di poli culturali;	
	- gestione di asili nido e baby parking.	
	<u>Con riferimento ai servizi di cui alla lett. b), art. 1), della Legge 381/91, per il perseguimento degli scopi sociali la cooperativa potrà svolgere le seguenti attività:</u>	
	- gestione in proprio o per conto di terzi di esercizi di ristorazione e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche alcoliche, quali ad esempio ristoranti, bar, pizzerie, posti di ristoro fissi ed ambulanti, gelaterie, pasticcerie, incluso il servizio di catering per eventi ed il servizio mense, prevedendosi espressamente che, nell'ambito ed all'interno delle strutture ove essa eserciterà le attività di cui sopra, sarà possibile provvedere altresì al servizio di vendita di generi di monopolio, a condizione, tutta-	

	via, che per tali attività sia stata rilasciata apposita li-	
	cenza ai soggetti previsti dalla normativa pro tempore vigen-	
	te e che tale descritta attività sia dai soggetti medesimi	
	svolta personalmente o per il tramite di coadiutori, nei li-	
	miti ammessi e consentiti dalla legge;	
	- gestione di attività di agriturismo, alberghi ed altre	
	strutture ricettive, di sale da ballo e sale per eventi;	
	- il commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti ali-	
	mentari, in particolare: di carni fresche, conservate e co-	
	munque preparate e confezionate, surgelate, frattaglie, salu-	
	mi, uova, prodotti ittici freschi, conservati e surgelati,	
	prodotti alimentari di qualsivoglia natura sia freschi, sur-	
	gelati e comunque conservati, pane, pasta, latte e prodotti	
	derivati, formaggi, bevande anche alcoliche, prodotti orto-	
	frutticoli freschi e surgelati, olii e grassi alimentari di	
	qualsiasi origine anche surgelati, pasticceria fresca e con-	
	servata, prodotti alimentari cotti e precotti anche non di	
	produzione	
	propria;	
	- commercio all'ingrosso e al dettaglio di dispositivi di	
	protezione individuale (dpi) anche online;	
	- commercio anche on line di articoli non alimentari per il	
	party e le festività e servizi di organizzazione di eventi,	
	congressi, cerimonie, wedding planner e tutte le attività	
	connesse alla realizzazione di un evento o una festività;	

	commercio al dettaglio e all'ingrosso di prodotti concernenti	
	l'igiene della persona, prodotti di cosmesi, e per il tratta-	
	mento estetico.	
	-commercio al dettaglio di prodotti alimentari e non alimen-	
	tari, nonché bevande alcoliche ed analcoliche tramite distri-	
	butori automatici.	
	- commercio all'ingrosso e al dettaglio di abbigliamento e	
	accessori (anche online);	
	- realizzazione di materiale grafico, editoriale e pubblicita-	
	tario in generale,	
	- l'organizzazione e la gestione di servizi di telemarketing	
	ed indagine di mercato e marketing pubblicitario, gestione di	
	portali web;	
	-gestione di condomini, nonché gestione e manutenzione parchi	
	pubblici e privati.	
	- costruzione e gestione di aree ed autorimesse destinate a	
	parking con custodia di autovetture;	
	- manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica o-	
	rizzontale e verticale, nonché delle apparecchiature e delle	
	opere necessarie per la creazione e la gestione dei parcheggi;	
	- l'assunzione di qualunque lavoro di facchinaggio e traspor-	
	to per conto terzi ed ogni altro servizio, sia per privati	
	che per pubbliche amministrazioni enti locali, statali, para-	
	statali, regionali da aziende e società di ogni genere sia	
	direttamente che per assegnazione da organismi consortili dei	

	quali farà parte;	
	- l'assunzione di lavori di sistemazione giardini e aree ver-	
	di, manutenzioni di condomini e manutenzioni in generale, at-	
	tività di pulizie presso aziende, condomini, unità residen-	
	ziali, industriali e commerciali e attività di pulizie in ge-	
	nerale;	
	- attività di gestione di magazzini, logistica e movimenta-	
	zioni di merce;	
	- attività di segreteria, reception, call center e gestioni	
	amministrative;	
	- acquistare e vendere, all'ingrosso, al dettaglio e in altre	
	forme, automezzi, autocarri, motoveicoli di qualsiasi genere,	
	macchine operatrici e attrezzature da lavoro, imbarcazioni,	
	autovetture, macchine ed attrezzature agricole;	
	-servizi di intermediazione rifiuti pericolosi e non , rac-	
	colta e trasporto conto proprio e conto terzi di rifiuti pe-	
	ricolosi e non , nonché attività di bonifica di suoli inqui-	
	nati e bonifica amianto.	
	-la coltivazione di terreni in Italia e all'estero e la rac-	
	colta di prodotti della terra, la gestione di serre e impian-	
	ti di sperimentazione ,la costruzione di campi e centri spe-	
	rimentali dimostrativi per le attività agro-forestali.	
	-servizi di cura dell'immagine della persona, attività di	
	parrucchiere per uomo e per donna e relative forniture	
	all'ingrosso e al dettaglio, centro di estetica per la perso-	

	na con annesse tutte le operazioni di abbronzatura, maquilla-	
	ge, trucco-viso, manicure, pedicure, massaggi tonificanti.	
	- l'esercizio delle attività di trasporto e di autotrasporto	
	per conto terzi di merce su strada di qualsiasi specie e ge-	
	nere su tutto il territorio nazionale e internazionale.	
	-l'organizzazione e la gestione di impianti di stoccaggio e	
	trattamento rifiuti pericolosi e non e gestione di isole	
	ecologiche	
	- servizi di assistenza e di vendita e fornitura di materiale	
	informatico e di telefonia;	
	- progettare, realizzare, condurre ed effettuare la manuten-	
	zione di: impianti elettrici interni ed esterni di alta, me-	
	dia e bassa tensione; impianti di illuminazione elettrica vo-	
	tiva; cabine di trasformazione; quadri di distribuzione; qua-	
	dri di comando e controllo; impianti di illuminazione pubbli-	
	ca e di aree sportive; impianti telefonici e radiotelefonici;	
	impianti elettronici in genere; antenne e ponti radio; im-	
	pianti antincendio, antintrusione e di sicurezza; impianti	
	autovisivi e cabine elettriche di alimentazione e di riserva	
	aeroportuali; impianti meccanici, termici, di ventilazione,	
	riscaldamento e condizionamento, pneumatici e di sicurezza;	
	impianti di realizzazione di linee aeree di contatto per fi-	
	lovie, tramvie e ferrovie;	
	- lavori e servizi di manutenzione di opere edili in genere,	
	tra cui lavori di costruzioni edilizie in muratura o in ce-	

	mento armato, lavori di completamento e rifinitura di edifici,	
	ci, lavori di bonifica, opere stradali, fluviali, canali,	
	ponti, acquedotti, gasdotti, fognature, impianti di irrigazione,	
	opere inerenti a scavi e movimenti di terra, lavori di	
	difesa e sistemazione idraulica, sistemazione e sbancamento	
	terreni, la realizzazione e la manutenzione di edifici civili,	
	industriali, monumentali, completi di impianti e di opere	
	connesse e accessorie; il restauro di fabbricati artistici e	
	opere d'arte;	
	- Servizi di noleggio senza conducente in genere compreso	
	quello di biciclette, moto, scooter, auto o furgoni.	
	- servizi di noleggio a freddo e/o caldo di mezzi d'opera ,	
	piattaforme aeree e attrezzature in possesso della cooperativa.	
	- Attività' di ricerca studio ed analisi, di formazione, di	
	divulgazione e di comunicazione, di assistenza tecnico-consu-	
	lenziale nei settori: dell'energia, del trasferimento tecnologico e dell'innovazione, dell'ambiente, dello sviluppo	
	imprenditoriale, del marketing e della governance territoriale, dell'internazionalizzazione, dell'economia e gestione aziendale, del project management, della programmazione comunitaria, attività di studio e di ricerca di base ed applicata	
	nei settori tecnico-scientifici e nel settore delle scienze economico-sociali	
	- Consulenza per certificazioni ambientali, ricerca sistemi	

	di sviluppo ecosostenibili, analisi ambientali, indagini	
	strumentali e studi d'impatto, contabilità' e bilancio am-	
	bientale, implementazione di sistemi di gestione ambientale,	
	studi sui cicli di vita dei prodotti (lca), assistenza per	
	rilascio di autorizzazioni, consulenza ambientale ed energe-	
	tica, audit ambientali, tecnologici ed energetici, piani e-	
	nergetici, progettazione ed analisi per l'uso di fonti rin-	
	novabili, zonizzazione acustica, consulenza normativa, prati-	
	che per accreditamento anche formativo, perizie giurate.	
	- Ricerca sistemi integrati di gestione della sicurezza, va-	
	lutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il	
	lavoro ai sensi dell'art.4 del d.lgs 81/08; rischio indu-	
	striale; consulenza e informazione specifica sulla normativa	
	vigente e sulle nuove leggi, assunzione diretta della respon-	
	sabilità'	
	di coordinatore della sicurezza e di responsabile del servi-	
	zio di prevenzione e protezione (d. lgs 81/08)	
	- Progettazione degli interventi di miglioramento delle si-	
	tuazioni esistenti (attività' lavorative, materiali, macchi-	
	ne, impianti e attrezzature, dispositivi di protezione indi-	
	viduale e collettivi, locali e ambienti di lavoro, ergonomia,	
	sistema di gestione aziendale della sicurezza, ecc.)	
	- Elaborazione piani di emergenza ed evacuazione degli inse-	
	diamenti; elaborazione piani di sicurezza e di coordinamento	
	per il committente e/o il progettista exd. lgs. n. 81/08	

	- organizzazione e gestioni pubblici spettacoli nonché elabo-	
	razione e attuazione piano safety e security.	
	- Analisi strumentali dei rischi presenti nell''ambiente di	
	lavoro (rilevazioni fonometriche e fotometriche, microclima,	
	monitoraggi ambientali di inquinanti atmosferici chimici, fi-	
	sici e biologici, termografie, vibrazioni ed elettromagnetici)	
	- Organizzazione corsi di formazione ed informazione per tut-	
	te le risorse umane, formazione dei responsabili aziendali	
	mediante affiancamento periodico, corsi di formazione per da-	
	tori di lavoro, rls, rspp, didattica in genere.	
	- Elaborazione piani antincendio; indagini strumentali; sor-	
	veglianza sanitaria, analisi dei bisogni formativi, sviluppo	
	di progettazioni di interventi formativi, erogazione di do-	
	cenza attraverso l'intervento di consulenti esperti nella ma-	
	teria trattata e nel campo della formazione, monitoraggio e	
	valutazione della qualità degli interventi formativi, corsi	
	di informatica, patente europea e per certificazioni attuali	
	e future, sviluppo degli interventi formativi con procedure	
	consolidate del sistema qualità.	
	- Analisi di fattibilità, valutazioni tecnico-economiche,	
	studi d'impatto ambientale, progettazione, direzione tecnica	
	e collaudi, pratiche catastali, piani di sicurezza e coordi-	
	namento, piani urbanistici, corsi di formazione tecnica e se-	
	minari di approfondimento.	

	- Consulenza per la presentazione di progetti formativi, di	
	sviluppo sostenibile, di governance territoriale, di trasfe-	
	rimento tecnologico e di supporto all''innovazione, di coope-	
	razione,	
	internazionalizzazione, sviluppo economico, anche attraverso	
	i bandi europei, nazionali, regionali e di qualsiasi dimen-	
	sione geografica o territoriale, anche attraverso la costitu-	
	zione di a.t.s./a.t.i. (associazioni temporanee di scopo/im-	
	presa), usufruendo di contributi europei, nazionali, regiona-	
	li, provinciali e comunali-	
	- Servizi di progettazione fondi comunitari, consulenza su	
	predisposizione di progetti a valere su fondi comunitari, su	
	fondi nazionali e regionali.	
	- Consulenza su networking, assistenza tecnica per il found	
	raising, ideazione, progettazione, gestione e implementazio-	
	ne, controllo e monitoraggio, partnership building, partner-	
	ship management, rendicontazione per attività di sviluppo	
	progettuale sui fondi comunitari, nazionali e regionali. At-	
	tività di promozione, animazione, informazione e sensibiliz-	
	zazione sui programmi comunitari.	
	- Servizi di consulenza fiscale, contabile, tributaria, lega-	
	le, e del lavoro.	
	E' escluso lo svolgimento di ogni attività per la quale la	
	legge prescrive l'iscrizione ad Albi professionali, ovvero di	
	attività ricadenti in ambiti riservati per legge.	

	La società, infatti, potrà raggiungere il proprio scopo ope-	
	rando esclusivamente nei limiti imposti dalle Leggi vigenti;	
	il tutto sempre con espressa e tassativa esclusione per quel-	
	le attività che possono essere rese unicamente da categorie	
	professionali protette o da soggetti aventi particolari ca-	
	ratterizzazioni	
	tecniche tutelate da espresse previsioni normative e che ri-	
	chiedono strutture societarie ed un capitale diverso da quel-	
	lo in parola.	
	La società può compiere tutti gli atti occorrenti, ad esclu-	
	sivo giudizio dell'organo amministrativo per l'attuazione	
	dell'oggetto sociale così tra l'altro:	
	- compiere operazioni finanziarie, bancarie, ipotecarie e im-	
	mobiliari;	
	- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti	
	di credito, banche,	
	società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e	
	personali;	
	- partecipare a consorzi di cooperative;	
	- assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi for-	
	ma in imprese	
	specie se svolgono attività analoghe o accessorie all'atti-	
	vità sociale;	
	- accedere, laddove sussistano i presupposti a leggi agevola-	
	tive e a qualsiasi altra fonte di intervento pubblico in tema	

	di cooperazione;	
	- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ri-	
	strutturazione o per il potenziamento aziendale nonchè adot-	
	tare procedure di programmazione pluriennale finalizzati allo	
	sviluppo e all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge	
	31 gennaio 1992 n. 59 e norme modificative	
	ed integrative;	
	- stipulare convenzioni ai sensi degli articoli 11 e 12 della	
	legge n. 68/99 per l'inserimento temporaneo dei disabili.	
	La società al fine di rendere più efficace la propria azione,	
	su deliberazione dell'assemblea di soci, potrà consociarsi	
	con altre cooperative, aderire a consorzi di cooperative, ov-	
	vero ad una delle associazioni di rappresentanza riconosciute	
	dal movimento cooperativo.	
	Nell'ambito dell'oggetto sociale come sopra specificato, la	
	società potrà porre in essere - non a titolo prevalente - le	
	attività strettamente affini, anche assumendo, nel pieno ri-	
	spetto dei limiti della previsione dell'art. 2361 c.c., inte-	
	ressenze e partecipazioni in altre società, consorzi ed enti	
	in genere, compiendo tutte le operazioni mobiliari ed immobi-	
	liari non in veste di intermediario e non nei confronti del	
	pubblico utili ed opportune al raggiungimento dello scopo so-	
	ciale.	
	Per il conseguimento del suo oggetto la società potrà avva-	
	lersi di tutte le agevolazioni previste dalle leggi vigenti e	

future	
	TITOLO III
	SOCI COOPERATORI
	Art. 6 (Soci cooperatori)
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al
	minimo stabilito dalla legge.
	Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone
	fisiche appartenenti alle seguenti categorie:
	<u>1) soci lavoratori</u> , vale a dire persone fisiche che per pro-
	fessione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specia-
	lizzazione professionale maturate nei settori di cui all'og-
	getto della cooperativa, possono partecipare direttamente
	all'attività della cooperativa e cooperare al suo esercizio
	ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico at-
	traverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.
	Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali
	adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di
	lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e
	capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in
	ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione
	al medesimo.
	<u>2) soci volontari</u> , persone fisiche che prestano la loro atti-
	vità lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di so-
	lidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e

	nei limiti previsti dalla legge;	
	3) soci fruitori, persone fisiche che usufruiscono, anche in-	
	direttamente, dei servizi della cooperativa.	
	Possono essere <u>soci cooperatori</u> anche le persone giuridiche,	
	pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finan-	
	ziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative	
	sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei	
	Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su	
	indicate.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli i-	
	nabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che e-	
	sercitino in proprio imprese in concorrenza con quella dalla	
	Cooperativa.	
	Art. 7 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codi-	
	ce civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal	
	presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci co-	
	operatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragio-	
	ne dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine	
	di completare la loro formazione, soggetti in grado di con-	

	tribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dal consiglio di amministrazione al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel consiglio di amministrazione della Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il non rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale;	

	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dal consiglio di	
	amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento	
	della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio apparte-	
	nente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto	
	di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai pre-	
	cedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai	
	soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del	
	consiglio di amministrazione, nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni	
	dei soci cooperatori.	
	Art. 8 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al	
	Consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà conte-	
	nere, se trattasi di persona fisica:	
	a)l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
	nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica	
	e numero di fax;	
	b)l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condi-	
	zione o capacità professionale, delle specifiche competenze	
	possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;	

	c)l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	d)la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;	
	e)la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f)l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 37 e 38 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Chi intende essere <u>ammesso come socio lavoratore</u> , oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;	
	b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.	
	Chi intende essere <u>ammesso come socio volontario</u> , oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e),	

	dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;	
	b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.	
	Chi intende essere <u>ammesso come socio fruitore</u> , oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.3) l'impegno ad usufruire, dei servizi offerti dalla cooperativa.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax;	
	b) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	

	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interes-	
	sato e annotata, a cura del Consiglio di amministrazione, sul	
	libro dei soci.	
	Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni,	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammis-	
	sione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consi-	
	glio di amministrazione chi l'ha proposta può, entro il ter-	
	mine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea,	
	la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	Il Consiglio di amministrazione, nella relazione sulla ge-	
	stione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ra-	
	gioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissio-	
	ne di nuovi soci.	
	Art. 9 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal	
	Consiglio di amministrazione+	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea	

	in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consi-	
	glio di amministrazione;	
	b)- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici	
	scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a	
	non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aven-	
	ti oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo	
	espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione ac-	
	cordata in considerazione della tipologia di rapporto di la-	
	voro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso,	
	nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;	
	b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professio-	
	nali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato	
	dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni	
	di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto pre-	
	visto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme	
	restando le esigenze della Cooperativa stessa.	
	In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi	
	e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti	
	interni.	

	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla rice-	
	zione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera	
	raccomandata alla Cooperativa.	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione re-	
	lativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di am-	
	missione o successivamente. Le suddette variazioni hanno ef-	
	fetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.	
	Art. 10 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liquida-	
	zione, se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 11 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e	
	fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può re-	
	cedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta	
	al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospe-	
	so per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile	
	per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da speci-	

	ficarsi in dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	Cooperativa.	
	Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purchè siano	
	decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in	
	cooperativa.	
	Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari è libero.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante	
	raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. Il	
	Consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta	
	giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti	
	dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante rac-	
	comandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il	
	socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunica-	
	zione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di	
	preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o	
	nei contratti di lavoro instaurati.	
	Art. 12 (Esclusione)	

	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di ammini-	
	strazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei con-	
	fronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti	
	per l'ammissione ovvero, nel caso di socio lavoratore, che	
	abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con	
	la cooperativa o, nel caso di socio volontario, che abbia	
	cessato in via definitiva l'attività di volontariato, ovvero,	
	nel caso di socio fruitore, che abbia cessato in via defini-	
	tiva la fruizione dei servizi;	
	b)risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che de-	
	rivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati	
	dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutuali-	
	stico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali,	
	salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accorda-	
	re al socio un termine non superiore a 60 (sessanta)giorni	
	per adeguarsi;	
	c)previa intimazione da parte del Consiglio di amministrazio-	
	ne, non adempia entro 60 (sessanta)giorni, al versamento del	
	valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dov-	
	te alla Società a qualsiasi titolo;	
	d)svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	Cooperativa;	
	e)nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere com-	

	portamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti	
	tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per	
	motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato	
	motivo;	
	f) che ometta di partecipare per più di tre volte consecutive	
	alle assemblee regolarmente convocate, in assenza di un giu-	
	stificato motivo da comunicarsi all'organo amministrativo per	
	iscritto entro cinque giorni;	
	L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con	
	avviso di ricevimento o affissione presso la sede per 30	
	(trenta) giorni.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 37	
	e 38, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del	
	provvedimento o, nell'ipotesi di cui al comma successivo,	
	della relativa delibera assembleare.	
	Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, il socio, ai	
	sensi e per gli effetti del comma 2 dell'articolo 8 dlgs	
	112/2017, può, entro il termine di decadenza di quindici	
	giorni dalla comunicazione dell'esclusione, chiedere al Con-	
	siglio di amministrazione mediante raccomandata con avviso di	
	ricevimento che sull'esclusione si pronunci l'Assemblea, a	
	tal fine appositamente convocata nei successivi 30 giorni.	
	L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rappor-	
	to di lavoro.	

	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del	
	socio del provvedimento di esclusione.	
	Art. 13 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota in-	
	teramente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e	
	con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 14 (Rimborso della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso e-	
	sclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente	
	rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, e-	
	ventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili	
	al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, com-	
	prende il valore nominale delle quote e il rimborso del so-	
	prapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio del-	
	la Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito	
	del capitale ai sensi dell'articolo 2545 ^{quiquies} , comma 3,	
	del codice civile.	
	Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'e-	
	sclusione del socio.	

	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio decedu-	
	to, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera del	
	consiglio di amministrazione alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lette-	
	re b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni	
	ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal	
	regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della	
	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il cre-	
	dito derivante da penali, ove previste da apposito regolamen-	
	to, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche for-	
	nite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del co-	
	dice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	

	anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.	
	Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quo-	
	te nominative trasferibili.	
	La quota ha un valore minimo pari a euro 500,00 (cinquecen-	
	to/00).	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per	
	il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 20	
	(venti), numero uno, lettera b) del presente statuto.	
	Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasfe-	
	rite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di ammi-	

	nistrazione.	
	Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al	
	Consiglio di amministrazione il proposto acquirente e lo	
	stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimen-	
	to della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
	to dal socio che intende trasferire la partecipazione, il	
	Consiglio di amministrazione provvederà ad indicarne altro	
	gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determi-	
	na l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale	
	esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei	
	soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fi-	
	ni dell'emissione della partecipazione.	
	Art. 20 (Diritti dei soci sovventori)	
	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:	
	a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari	
	a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i	
	soci cooperatori;	
	b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale so-	
	ciale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul	

	fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in	
	proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito	
	dai soci cooperatori;	
	c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un	
	terzo dei componenti il Consiglio di amministrazione;	
	d) i voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come	
	segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:	
	- 1 voto fino a 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero)	
	euro di capitale sottoscritto;	
	- 2 voti oltre 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) eu-	
	ro e fino a 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) eu-	
	ro di capitale sottoscritto;	
	- 3 voti oltre 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero)	
	euro e fino a 35.000,00 (trentacinquemila virgola zero zero)	
	euro di capitale sottoscritto;	
	- 4 voti oltre 35.000,00 (trentacinquemila virgola zero zero)	
	euro e fino a 45.000,00 (quarantacinquemila virgola zero ze-	
	ro) euro di capitale sottoscritto;	
	- 5 voti oltre 45.000,00 (quarantacinquemila virgola zero ze-	
	ro) euro di capitale sottoscritto.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono	
	superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rap-	
	presentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque mo-	
	tivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori ver-	
	ranno computati applicando un coefficiente correttivo deter-	

	minato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi	
	attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;	
	e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 5	
	(cinque) anni dalla loro ammissione a semplice richiesta.	
	La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione	
	della notifica del recesso stesso.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1)dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a)dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresen-	
	tati da quote di valore minimo pari a euro 50,00 (cinquanta	
	virgola zero zero). Il valore della quota detenuta da ciascun	
	socio non può essere superiore ai limiti di legge;	
	b)dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti	
	nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	2)alla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui all'articolo 22 (ventidue) e con il valore delle quote e-	
	ventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed a-	
	gli eredi di soci deceduti;	
	3)dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le som-	
	me versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	4)dalla riserva straordinaria;	
	5)da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-	

	sta per legge.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per sta-	
	tuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la	
	vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fat-	
	to salvo il diritto di recesso.	
	Art. 23 (Bilancio d'esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di ammini-	
	strazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di ammini-	
	strazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di	
	questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a	
	quella stabilita dalla legge;	

	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;	
	d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;	
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 24 (Ristorni)	
	Il Consiglio di amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono	

	maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in	
	nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trat-	
	tamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3,	
	comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001	
	n. 142.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito	
	regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo	
	comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consi-	
	glio di Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri,	
	considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per	
	ciascuna categoria di soci operatori.	
	Per i soci lavoratori si terrà conto di:	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,	
	- qualifica professionale,	
	- compensi erogati,	
	- tempo di permanenza in cooperativa,	
	- tipologia del rapporto di lavoro.	
	Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei	
	servizi forniti e remunerati nell'esercizio.	
	I ristorni, destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori,	
	potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione di-	
	retta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale	

	posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di a-	
	zioni di sovvenzione.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 25 (Organi sociali)	
	Sono organi della Cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione;	
	c) l'organo di controllo, se nominato	
	Art. 26 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	a)approva il bilancio e destina gli utili;	
	b)approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal De-	
	creto Legislativo n. 112 del 2017;	
	c)delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sov-	
	ventori;	
	d)procede alla nomina e revoca del Consiglio di	
	amministrazione;	
	e)procede all'eventuale nomina dell'organo di controllo;	
	f)determina la misura dei compensi da corrispondere agli Am-	
	ministratori ed all'organo di controllo se nominato;	
	g)delibera di compiere operazioni che comportano una sostan-	
	ziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'at-	
	to costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei	
	soci;	

	h)provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	i)delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi	
	dell'articolo 23 del presente statuto;	
	l)delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;	
	m)delibera sull'istanza di riesame presentata dal socio e-	
	scluso ai sensi del precedente articolo 11.	
	n)approva il regolamento interno di lavoro, così come previ-	
	sto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali regolamenti in-	
	terni;	
	o)delibera sulla responsabilità degli Amministratori e	
	dell'organo di controllo;	
	p)nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento	
	della liquidazione;	
	q)delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua com-	
	petenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli ar-	
	gomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che	
	rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua	
	approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al preceden-	
	te punto g) deve essere redatto da un Notaio.	
	Art. 27 (Convocazione dell'assemblea)	
	L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di amministrazio-	
	ne, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la	
	data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che	
	deve essere fissata in un giorno diverso da quello della pri-	

	ma. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può	
	anche riunirsi in luogo diverso da quello in cui si trova la	
	sede sociale, purchè in Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera	
	raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno	
	otto giorni prima dell'adunanza.	
	In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante	
	comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettro-	
	nica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che	
	sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto	
	giorni dell'Assemblea.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi in-	
	dicati all'articolo 22.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di am-	
	ministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve	
	essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre 15	
	(quindici) giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta ri-	
	chiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da tanti soci che	
	rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i	
	soci.	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	tutti gli Amministratori e i Sindaci Effettivi, se nominati,	
	siano presenti ovvero informati della riunione. Tuttavia cia-	

	scuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli	
	argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti	
	o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del	
	giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ulti-	
	mo comma del successivo o 28.	
	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato	
	della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera	
	con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.	
	Art. 29 (Voto ed intervento)	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assem-	
	blee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da	
	almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in	
	mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto,	
	qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; I soci	
	cooperatori persone giuridiche potranno avere un voto ogni	
	10.000,00 (diecimila virgola zero zero) fino ad un massimo di	

	5 voti.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.	
	L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più	
	luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condi-	
	zione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi	
	di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in par-	
	ticolare a condizione che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo	
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivoca-	
	bilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti,	
	regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclama-	
	re i risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli ar-	
	gomenti all'ordine del giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si	
	tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video colle-	
	gati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti po-	
	tranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel	
	luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verba-	
	lizzante.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	

	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto al voto, appartenente alla medesima cate-	
	goria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Ammi-	
	nistratore, Sindaco della Cooperativa.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 5 (cinque) soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'im-	
	presa.	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal	
	loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai mede-	
	simi designato.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema	
	dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'As-	
	semblea, legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza	
	relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro	
	sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.	
	Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in as-	
	senza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea	
	stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	

	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio.	
	La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un Notaio.	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla	
	legge.	
	Art. 31 (Consiglio di amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di	
	Consiglieri variabile da 3 a 7 eletti dall'Assemblea che ne	
	determina, di volta in volta, il numero.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presi-	
	dente ed il Vicepresidente. Non possono assumere la carica di	
	Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico	
	socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti	
	con scopo di lucro.	
	L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al	
	possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:	
	- non essere interdetto, inabilitato o fallito	
	- non essere stato condannato ad una pena che importa	
	- l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici	
	- l'incapacità ad esercitare uffici direttivi	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche	
	a soggetti non soci, purchè la maggioranza degli amministra-	
	tori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone	
	indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. L'assunzio-	
	ne della carica di amministratore da parte di soggetti non	

	soci, oltre a quanto previsto dal precedente comma, è subor-	
	dinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalità	
	e indipendenza:	
	- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, al-	
	ternativamente, l'esercizio di:	
	a) attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti	
	direttivi presso imprese;	
	b) attività professionali o lavorative nel settore della coo-	
	perativa;	
	- non essere legati alla società da un rapporto di lavoro o	
	da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione	
	d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patri-	
	moniale che ne compromettano l'indipendenza.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo	
	superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della loro carica.	
	Gli Amministratori sono rieleggibili.	
	Art. 32 (Compiti del consiglio di amministrazione)	
	Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi po-	
	teri per la gestione della Società, esclusi solo quelli ri-	
	servati alla decisione dei soci dalla legge.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle pro-	
	prie attribuzioni, ad eccezione della redazione del progetto	
	di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché di	

	quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in mate-	
	ria di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle de-	
	cisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad	
	uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecuti-	
	vo formato da alcuni Amministratori, determinandone il conte-	
	nuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della de-	
	lega.	
	Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni del consiglio di ammi-	
	nistrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei	
	Consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza	
	e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consi-	
	glieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un gior-	
	no prima della riunione.	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convo-	
	cazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso	
	di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in	
	carica più anziano.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in	
	carica.	

	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite	
	di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono	
	comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:	
	1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione	
	e sottoscrizione del verbale;	
	2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riu-	
	nione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risul-	
	tati della votazione;	
	3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla di-	
	scussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione	
	degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione	
	simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché,	
	quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere docu-	
	menti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenu-	
	ta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure	
	trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sot-	
	toscrizione del verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	In caso di parità di voti la deliberazione proposta si inten-	
	de approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi	

	presiede la seduta.	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministra-	
	tori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse	
	che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata	
	operazione della Società, precisandone la natura, i termini,	
	l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Dele-	
	gato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, inve-	
	stendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 34 (Integrazione del consiglio di amministrazione)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti, an-	
	che conseguente alla loro decadenza dalla carica per perdita	
	sopravvenuta di uno o più dei requisiti richiamati dal prece-	
	dente articolo 30, il Consiglio di Amministrazione, gli altri	
	provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386	
	del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di	
	approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora que-	
	st'ultimo non sia nominato.	
	Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di	
	Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti;	
	gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli	
	in carica all'atto della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il	
	Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convo-	
	cata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale	

	può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministra-	
	zione. In caso di mancanza del Collegio sindacale l'assemblea	
	può essere convocata da ogni socio.	
	Art. 35 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai compo-	
	nenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comita-	
	to Esecutivo, se nominato.	
	Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere del	
	Collegio Sindacale, se nominato, determinare la remunerazione	
	dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari ca-	
	riche.	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un	
	trattamento di fine mandato.	
	Art. 36 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappre-	
	sentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nomina-	
	ti. Il consiglio di amministrazione può nominare Direttori	
	Generali, Institori e Procuratori Speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui	
	firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento	
	del Presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti	

	delle deleghe agli stessi conferite, potrà conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Con-	
	siglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme le-	
	gislative vigenti al riguardo.	
	Art. 37 (Organo di controllo)	
	L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via fa-	
	coltativa, nomina un sindaco unico o un revisore legale (o	
	società di revisione legale) quale organo di controllo. L'As-	
	semblea potrà altresì, in alternativa, nominare, quale organo	
	di controllo, un collegio sindacale, il quale, in questo ca-	
	so, si comporrà di tre membri effettivi e due supplenti, e-	
	letti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti	
	previsti dalla legge. Il Presidente del Collegio Sindacale è	
	nominato dall'Assemblea.	
	L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e sca-	
	de alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	La retribuzione annuale dell'organo di controllo è determina-	
	ta dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo	
	di durata dell'ufficio.	
	Il Collegio Sindacale o il sindaco unico, quando nominati, e-	
	sercitano anche la revisione legale dei conti e dovranno es-	
	sere scelti fra i revisori legali in possesso dei requisiti	
	di legge	
	TITOLO VII	

	CONTROVERSIE	
	Art.38 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le mo-	
	dalità di cui al successivo articolo 38, salvo che non sia	
	previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e So-	
	cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quan-	
	do sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni	
	assembleari;	
	c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o	
	Sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità	
	della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi	
	soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
	Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione	
	alla clausola di cui al comma precedente.	
	L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Re-	
	golamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Co-	
	operazione.	
	Art. 39 (Arbitri e procedimento)	

	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore a euro	
	250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero). Ai fini	
	della determinazione del valore della controversia si tiene	
	conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui	
	agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie;	
	c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il nu-	
	mero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Ca-	
	mera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di set-	
	tore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazio-	
	ne della Cooperazione.	
	In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della so-	
	cietà.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando	
	quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. n.	
	5/2003.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile	
	anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di	
	procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di	
	questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio	
	sia costituito dalla validità di delibere assembleari.	

	Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla	
	prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi	
	chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Ar-	
	bitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di	
	una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secon-	
	do, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario dispor-	
	re una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del	
	termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al	
	rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in	
	ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono antici-	
	pate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come	
	previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della	
	Camera Arbitrale.	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel	
	presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è	
	disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale	
	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione	
	in vigore al momento della produzione della domanda.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 40 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa	

	nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 41 (Devoluzione del patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sov-	
	ventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente ar-	
	ticolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora	
	corrisposti;	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci coo-	
	peratori, eventualmente rivalutate a norma del precedente ar-	
	ticolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora	
	corrisposti;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992,	
	n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 42 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci	
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento del-	
	l'attività mutualistica, Il consiglio di amministrazione, ol-	
	tre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge	
	142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli	

	successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con	
	le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli	
	stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e	
	le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.	
	Art. 43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-	
	serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In	
	particolare ai sensi dell' articolo 2514 del codice civile la	
	Cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperati-	
	va, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale	
	sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutua-	
	listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	

57 di 57